

158. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 1976. Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 31 luglio 1976 n. 201, ed è entrato in vigore il 15 agosto 1976.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, sulla ratifica della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, relativo all'applicazione della convenzione internazionale predetta e, in particolare, l'art. 4 del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché delle quote e delle modalità di ripartizione del compenso stesso con gli artisti interpreti o esecutori;

Visto il proprio decreto 1 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975;

Vista la proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale;

Considerata peraltro l'opportunità di uniformare i criteri della determinazione della misura del compenso con quelli di cui al sopra indicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 1975;

Decreta:

1. In difetto di diverso accordo tra le parti, la misura del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, al produttore, ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell'art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, è commisurata all'1,50% delle quote di incassi lordi (canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione) riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione.

La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte.

2. Sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 1975.